

Data 9.05.2018

Protocollo 112719 fasc. 9.11/2018/336

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

Oggetto: Tregenplast S.r.l. con sede legale ed insediamento in Cassina de' Pecchi (MI) - Via Galileo Galilei rispettivamente al civico n. 16 e n. 11. Autorizzazione unica per un nuovo impianto di stoccaggio (R13) di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	RI03692X
RAGIONE SOCIALE	Tregenplast S.r.l.
C.F./P.IVA	08627270963
SEDE LEGALE	Cassina de' Pecchi (MI) – Via Galileo Galilei n. 16
SEDE OPERATIVA	Cassina de' Pecchi (MI) – Via Galileo Galieli n. 11
CODICE ATECO	46.77.20

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	13
Particella catastale	Mappale n. 83
Gauss Boaga x	1.527.457,23
Gauss Boaga y	5.039.501,22
Via/Piazza/Località	Via Galileo Galilei n. 11
Comune	Cassina de' Pecchi
Provincia	MI

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1** Istanza pervenuta il 25.01.2018 (prot. gen. n. 19290);
- 3.2** Avvio del procedimento il 8.02.2018 (prot. gen. n. 31799);
- 3.3** Sospensioni del procedimento: dal 2.02.2018 (prot. gen. n. 26458) al 6.02.2018 (prot. gen. n.30002) e dal 15.02.2018 (prot. gen. n. 38739) al 20.02.2018 (prot. gen. n. 43003).

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

- 4.1** FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITA'

- 5.1** L'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie complessiva di 9.227 mq (4.382 mq al coperto e 4.845 mq allo scoperto su piazzale) e risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nell'elaborato grafico "Tav. 02 - Planimetria generale rifiuti e scarichi - stato di progetto - datata gennaio 2018 revisione febbraio 2018".
- 5.2** L'impianto viene utilizzato per la messa in riserva (R13) di rifiuti di natura plastica a servizio dell'attività di recupero di proprietà situata nel medesimo complesso industriale. Il progetto non prevede l'utilizzo di attrezzature che possano dar luogo ad emissioni in atmosfera.
- 5.3** Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13) conferiti da terzi:
- 5.3.1** messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso: 7.070 mc;
- 5.4** l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	Descrizione	Area di stoccaggio	Operazioni
			R13
150102	imballaggi di plastica	A	X
191204	plastica e gomma	A	X

6. PRESSO L'IMPIANTO NON SI EFFETTUANO MISCELAZIONI.

7. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- 7.1** la richiesta di sopralluogo alla Città Metropolitana di Milano al fine dell'ottenimento del nulla osta di conformità dell'impianto al progetto approvato ed autorizzato e conseguente inizio dell'attività di gestione rifiuti con il presente assetto impiantistico, è subordinata alla predisposizione di:
- 7.1.1** corretto approntamento dell'impianto a quanto previsto dal progetto approvato ed autorizzato con il presente provvedimento ed alle prescrizioni contenute nel presente Allegato Tecnico;
- 7.1.2** alla predisposizione di specifica procedura di autocontrollo che il gestore deve applicare per un corretto esercizio dell'attività autorizzata al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni svolte presso l'impianto che garantiscano il rispetto di quanto previsto dal progetto. Detta procedura, nel rispetto di quanto prescritto nel presente Allegato Tecnico dovrà comprendere le fasi di omologa dei rifiuti, l'accettazione dei rifiuti all'impianto, le verifiche del materiale in trattamento ed in uscita, nonché le modalità per l'individuazione di corpi estranei che possano dare origine a fenomeni di scoppio e/o fonte di molestia;
- 7.1.3** alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi ex T.U. sulla Sicurezza - d.lgs. 81/2008, con l'identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'avvio della nuova attività, in particolare da movimentazione dei carichi e da movimenti ripetuti, esposizione ad agenti chimici, fisici rumore e vibrazioni e biologici e l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate;
- 7.1.4** alla predisposizione del documento dei rischi d'incendio, in conformità alle indicazioni stabilite dal d.m. 10.03.1998 e dal testo unico in materia di disposizioni di prevenzione incendi D.M. N. 51 del 3 agosto 2015, con predisposizione di un piano di emergenza che dovrà contenere le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso d'incendio;
- 7.1.5** Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) inviata ai Vigili del Fuoco per la prevenzione incendi;
- 7.2** relativamente al progetto autorizzato con il provvedimento del quale il presente Allegato Tecnico fa parte integrante e sostanziale, l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti provenienti da terzi

possono essere avviate dal trentesimo (30) giorno successivo alla comunicazione di ultimazione lavori di cui al precedente punto, che il soggetto autorizzato deve trasmettere alla Città Metropolitana di Milano e, per conoscenza al Comune, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza e ad A.T.S. territorialmente competente. A detta comunicazione deve essere allegata anche autocertificazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato e che le eventuali attrezzature accessorie installate, necessarie per lo svolgimento dell'attività, sono a norma e corrispondono alle indicazioni contenute nel presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni impiantistiche contenute nello stesso. La Città Metropolitana di Milano, entro il suddetto termine, relativamente alle sole operazioni di gestione rifiuti, ne accerta e ne dichiara la conformità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'attività autorizzata con il presente provvedimento potrà essere avviata;

- 7.3** i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero /smaltimento finale. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
- 7.4** le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13) di rifiuti non pericolosi dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla planimetria "*Tav. 02 - Planimetria generale rifiuti e scarichi - stato di progetto - datata gennaio 2018 revisione febbraio 2018*", mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;
- 7.5** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- 7.5.1** acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- 7.5.2** qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.

- 7.6** le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale.
- 7.7** dovranno essere effettuati rilievi fonometrici entro sei (6) mesi dalla messa in esercizio dell'impianto nell'assetto autorizzato con il presente provvedimento, da concordare con A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza ed il Comune, concordando preventivamente i punti e le modalità di misura ed in altri punti che fossero ritenute significative ai fini di una verifica di conformità del livello di rumore ambientale alla normativa vigente in materia. Le risultanze della campagna di monitoraggio dovranno essere inviate entro quarantacinque (45) giorni dall'esecuzione delle stesse alla Città

Data 9.05.2018
Protocollo 112719 fasc. 9.11/2018/336
Pagina 4



Metropolitana di Milano, al Comune ed eventualmente ai Comuni confinanti qualora i punti sensibili siano ubicati sul territorio degli stessi, ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza;

8. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI

Dr. Piergiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.